

## Procedura di consultazione concernente la legge federale sull'imposizione del lavoro mobile in ambito internazionale: confronto delle disposizioni di legge

Articolo	Diritto vigente	Avamprogetto
<b>Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)</b>		
<b>Art. 5 cpv. 1 LIFD</b>	<p><b>Art. 5 Altri elementi imponibili</b></p> <p><sup>1</sup> Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. esercitano un'attività lucrativa in Svizzera;</li> <li>b. in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe remunerazioni;</li> <li>c. sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera;</li> <li>d. ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede in Svizzera in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;</li> <li>e. ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;</li> <li>f. ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare.</li> </ul>	<p><i>Art. 5 cpv. 1 lett. a, a<sup>bis</sup> e f</i></p> <p><sup>1</sup> Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente in Svizzera;</li> <li>a<sup>bis</sup>. esercitano un'attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera; fa eccezione l'attività lucrativa a bordo di una nave impiegata sotto bandiera svizzera da tale datore di lavoro;</li> <li>f. <i>Abrogata</i></li> </ul>
<b>Art. 91 LIFD</b>	<p><b>Art. 91 Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte</b></p> <p><sup>1</sup> I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a</p> <p><sup>2</sup> Sono assoggettate all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 anche le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa in Svizzera; ne è eccettuata l'imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d'alto mare.</p>	<p><i>Art. 91</i></p> <p><sup>1</sup> I lavoratori domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera.</p> <p><sup>2</sup> Sono esclusi dall'imposta alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i redditi da attività lucrativa dipendente a bordo di una nave impiegata sotto bandiera svizzera da tale datore di lavoro;</li> <li>b. i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.</li> </ul>

Articolo	Diritto vigente	Avamprogetto
<p><b>Art. 129 cpv. 1 LIFD</b></p>	<p><b>Art. 129</b></p> <p><sup>1</sup> Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. le persone giuridiche, sulle prestazioni pagate ai membri dell'amministrazione o di altri organi; le fondazioni, inoltre, sulle prestazioni fornite ai loro beneficiari;</li> <li>b. le istituzioni di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata, sulle prestazioni fornite ai loro stipulanti di previdenza o beneficiari (art. 22 cpv. 2);</li> <li>c. le società semplici e le società di persone, su tutti i rapporti importanti per la tassazione dei loro soci, segnatamente sulla loro quota al reddito e al patrimonio della società;</li> <li>d. i datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati necessari per la relativa tassazione; i particolari sono disciplinati per ordinanza dal Consiglio federale.</li> </ul>	<p><i>Art. 129 cpv. 1 lett. e</i></p> <p><sup>1</sup> Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all'articolo 91 capoverso 1 se una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio internazionale di informazioni su questi dati.</li> </ul>
<p><b>Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)</b></p>		
<p><b>Art. 4 cpv. 2 LAID</b></p>	<p><b>Art. 4 Assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica</b></p> <p><sup>2</sup> Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. esercitano un'attività lucrativa nel Cantone;</li> <li>b. in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe remunerazioni;</li> <li>c. sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti nel Cantone;</li> <li>d. ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;</li> <li>e. ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;</li> <li>f. ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare;</li> <li>g. fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.</li> </ul>	<p><i>Art. 4 cpv. 2 lett. a, a<sup>bis</sup> e f</i></p> <p><sup>2</sup> Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente nel Cantone;</li> <li>a<sup>bis</sup>. esercitano un'attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone; fa eccezione l'attività lucrativa a bordo di una nave impiegata sotto bandiera svizzera da tale datore di lavoro;</li> <li>f. <i>Abrogata</i></li> </ul>

Articolo	Diritto vigente	Avamprogetto
<p><b>Art. 35 cpv. 1 LAID</b></p>	<p><b>Art. 35 Campo d'applicazione</b></p> <p><sup>1</sup> Le seguenti persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le seguenti persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all'imposta alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i lavoratori per il reddito conseguito in un'attività lucrativa dipendente nel Cantone;</li> <li>b. gli artisti, gli sportivi e i conferenzieri sui proventi della loro attività personale nel Cantone, compresi i proventi e le indennità che non sono versati all'artista, allo sportivo o al conferenziere stesso, ma al terzo che ha organizzato le loro attività;</li> <li>c. i membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva nel Cantone, per i tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e analoghe remunerazioni che vengono loro versati;</li> <li>d. i membri dell'amministrazione o della direzione di imprese straniere aventi stabilimento d'impresa nel Cantone, per i tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e analoghe remunerazioni che vengono loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa;</li> <li>e. i titolari o usufruttuari di crediti garantiti mediante pegno immobiliare o manuale su fondi situati nel Cantone, per gli interessi loro versati;</li> <li>f. i beneficiari di pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da parte di un datore di lavoro o di un istituto di previdenza avente sede in Svizzera in virtù di precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, per queste prestazioni;</li> <li>g. i beneficiari domiciliati all'estero di prestazioni provenienti da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, per queste prestazioni;</li> <li>h. i lavoratori per il salario o altre remunerazioni che ricevono da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di navi d'alto mare;</li> <li>i. le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore secondo l'articolo 7d capoverso 3, per il vantaggio valutabile in denaro, proporzionalmente secondo quanto previsto dall'articolo 7f;</li> <li>j. i beneficiari di prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS, per queste prestazioni.</li> </ul>	<p><i>Art. 35 cpv. 1 lett. a e h</i></p> <p><sup>1</sup> Le seguenti persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le seguenti persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all'imposta alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i lavoratori per il loro reddito da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone; sono esclusi dall'imposta alla fonte i redditi da attività lucrativa dipendente a bordo di una nave impiegata sotto bandiera svizzera da tale datore di lavoro;</li> <li>h. <i>Abrogata</i></li> </ul>
<p><b>Art. 45 LAID</b></p>	<p><b>Art. 45 Obbligo di comunicare dei terzi</b></p> <p>Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. le persone giuridiche, sulle prestazioni pagate ai membri dell'amministrazione o di altri</li> </ul>	<p><i>Art. 45 lett. f</i></p> <p>Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera a</li> </ul>

<b>Articolo</b>	<b>Diritto vigente</b>	<b>Avamprogetto</b>
	<p>organi; le fondazioni, inoltre, sulle prestazioni fornite ai loro beneficiari;</p> <p>b. le istituzioni di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata, sulle prestazioni fornite ai loro stipulanti di previdenza o beneficiari;</p> <p>c. le società semplici e le società di persone, su tutti i rapporti importanti per la tassazione dei loro soci, segnatamente sulla loro quota al reddito e al patrimonio della società;</p> <p>d. gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto, sui rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi;</p> <p>e. i datori di lavoro, sui vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, nonché sull'assegnazione e sull'esercizio delle opzioni di collaboratore.</p>	<p>se una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio internazionale di informazioni su questi dati.</p>